



Comune di Ospedaletti

PROVINCIA DI IM

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 04/02/2019

OGGETTO:

DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MARENDURO 2019" PREVISTA PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2019.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità di Ufficiale di Governo.

PREMESSO che nel giorno **10 febbraio 2019** si svolgerà la manifestazione denominata **"MARENDURO 2019"** che coinvolgerà alcune parti del territorio comunale tra cui **via XX Settembre nel tratto compreso tra Piazza Gramsci e Piazza IV Novembre e, altresì, il tratto di pista ciclopedonale e le spiagge adiacenti**, in concomitanza della quale sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con una buona affluenza di pubblico.

EVIDENZIATO che la gestione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie nelle immediate vicinanze dell'evento stesso.

RITENUTO dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti all'evento succitato.

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro e lattine può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione della manifestazione che comportino la concentrazione di un maggiore numero di persone in spazi ristretti o delimitati.

CONSIDERATO, altresì, che l'attuale contesto impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevati livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze dell'Ordine ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato.

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado.

RITENUTO che l'adozione di idonea misura di sicurezza possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine.

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati.

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria.

VISTI:

- l'art. 54, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

ORDINA

- 1. È fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nonché l'abbandono di tali contenitori nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e nelle zone demaniali, limitrofe alla manifestazione, ossia in XX Settembre nel tratto compreso tra Piazza Gramsci e Piazza IV Novembre e nel tratto di pista ciclopedonale e spiagge adiacenti.**
- 2. Il divieto di cui al precedente punto ha efficacia dalle ore 07,30 alle ore 18,00 di domenica 10 febbraio 2019.**
3. il divieto di cui al precedente punto 1) non opera in caso di somministrazione e conseguente consumazione all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.
5. trova applicazione per le violazioni sopra individuate l'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. che la presente Ordinanza venga trasmessa: - alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa; - al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia e al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti.

**IL SINDACO
PAOLO BLANCARDI**

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio di Polizia Locale, Corso Regina Margherita n. 1, tel. 0184688078.

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, Dott. Calimera Gian Marco.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/02/2019 al 19/02/2019 con il numero 160

Ospedaletti, lì 04/02/2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO
F.to:**